

**REGOLAMENTO (CE) N. 2600/97 DEL CONSIGLIO**  
**del 19 dicembre 1997**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), e gli articoli 94 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che l'accordo concluso tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)<sup>(2)</sup> non è ancora entrato in vigore;

considerando che il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale<sup>(3)</sup> non è ancora entrato in vigore;

considerando che in forza dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa agli aiuti alla costruzione navale<sup>(4)</sup> si applicano sino all'entrata in vigore dell'accordo OCSE e comunque non oltre il 31 dicembre 1997;

considerando che le continue incertezze circa l'entrata in vigore dell'accordo OCSE, che potrebbe essere ancora

rinvia oltre il 31 dicembre 1997, rendono necessaria l'adozione da parte del Consiglio di misure appropriate in attesa delle decisioni relative ad un eventuale nuovo regime in materia di aiuti alla costruzione navale;

considerando che per tale motivo il regolamento (CE) n. 3094/95 deve essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fintantoché non sia entrato in vigore l'accordo di cui sopra, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE si applicano sino all'entrata in vigore dell'accordo stesso e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

<sup>(1)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 375 del 30. 12. 1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 332 del 31. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1904/96 (GU L 251 del 3. 10. 1996, pag. 5).

<sup>(4)</sup> GU L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.